

47038-19

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2336/2019
CATERINA MAZZITELLI	- Relatore -	UP - 19/06/2019
IRENE SCORDAMAGLIA		R.G.N. 50560/2018
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI

che ha concluso chiedendo la *deklaratoria di inammissibilità del ricorso*

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

udito il difensore *di parte civile che ha concluso analoghi*

Il difensore presente si associa alle conclusioni del Proc. Gen.

Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese. Si fa presente che la parte è
ammessa al gratuito patrocinio.

L

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luigi Birritteri, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il difensore di parte civile, avv. (omissis) del Foro di Latina, ha concluso associandosi alle conclusioni del Proc. Gen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 10/07/2018, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4/07/2016 nei confronti di (omissis), riduceva l'entità del risarcimento del danno, riconosciuto in favore della parte civile costituita, ad € 5.000,00, confermando nel resto le statuizioni di condanna del (omissis), in relazione ai reati, di cui agli art. 612 bis, II comma, 595, 610, 614 c.p., commessi in danno della moglie (omissis), mediante insulti, minacce, introduzione clandestina nell'abitazione della parte lesa, nonché in relazione al reato di cui agli art. 81, 614, 582 c.p. (reati, questi, commessi, in (omissis), a partire dall'11/12/2008, in permanenza, quanto agli atti persecutori, e in data 25/01/2011, quanto al reato di lesioni personali).

2. L'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.

2.1 Vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), codice di rito, in relazione all'art. 157 c.p., per omessa pronunzia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il trasferimento del prevenuto dalla casa coniugale, avvenuto nel settembre 2009, avrebbe segnato un momento di distacco definitivo, come tale conclusivo della condotta addebitata al (omissis), per cui sarebbe errato ritenere che la condotta si era protratta nel tempo, così come contestato nel capo di imputazione.

2.2 Vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), codice di rito, non avendo la Corte territoriale tenuto in considerazione risultanze istruttorie, indicative di una diversa valutazione finale, soprattutto in relazione alla credibilità e attendibilità soggettiva della parte lesa. Per di più, sarebbe stata omessa la motivazione circa la responsabilità penale dell'odierno ricorrente in relazione al reato di cui al capo d'imputazione sub lett. B), relativo alle lesioni personali, commesse nel gennaio 2011.

2.3 Vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), codice di rito, in relazione al secondo motivo d'appello, con riferimento alla richiesta di derubricazione del reato contestato di cui all'art. 612 bis c.p. nel reato di cui all'art. 612 c.p. .

2.4 Vizio di motivazione, ex art. 606, comma n.1, lett. e), codice di rito, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 185 c.p., in ordine al ristoro del danno liquidato alla parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre considerare innanzitutto che il reato di stalking, disciplinato dal Codice Penale nell'art. 612 bis c.p., è stato introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38.

Ciò comporta che gli atti antecedenti all'entrata in vigore della predetta normativa non possono essere considerati agli effetti della responsabilità del reato di atti persecutori.

Va poi aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis cod. pen., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. (Sez. 5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018 Ud. (dep. 19/07/2018) Rv. 273622).

Nella sostanza, il reato di stalking è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto. Tuttavia, è necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Due condotte sono ritenute idonee a realizzare la reiterazione, richiesta dalla norma, quale fonte di uno stato d'ansia nella parte lesa, tale da determinare la modifica di abitudini di vita. Per l'inverso, un solo episodio, per quanto grave, non riveste la predetta idoneità.

L'orientamento, alla luce delle connotazioni specifiche del reato, va condiviso.

2. Nella fattispecie, il capo di imputazione, sub lett. A), inerente alla contestazione del delitto di atti persecutori, prevede quali condotte attuative illecite la pronuncia ripetuta di frasi di carattere ingiurioso, alla presenza dei figli delle parti, l'invio di numerose lettere anonime, contenenti insulti, nonché la formulazione di minacce e l'espletamento di atti, preclusivi dell'accesso della parte lesa nella casa familiare, ovvero di introduzione violenta dell'imputato nel predetto appartamento.

Trattasi, per l'appunto, di condotte, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 610 e 614 c.p., in un intervallo di tempo a decorrere dall'11/12/2008.

Tenuto conto di tale scansione temporale, occorre individuare, sulla scorta della ricostruzione fattuale, emergente dalle sentenze di merito, gli atti specifici, riconducibili alla condotta contestata.

Enucleata così la problematica, va rilevato che, nell'esposizione fattuale riportata nella sentenza di primo grado, emerge che, dopo l'aprile del 2009, allontanatisi i figli della ^(omissis), in quanto ospitati dai nonni, la parte lesa ha riferito di aver ricevuto una pioggia di lettere anonime, contenenti insulti e minacce di ogni tipo. A questo proposito - si legge nella sentenza di primo grado - non si può ritenere, oltre un ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato, non essendo certa, nonostante i riferimenti nelle missive alla relazione

coniugale, la provenienza delle lettere, dovendosi tener conto, altresì, della possibile provenienza delle missive in questione da persone appartenenti all'entourage familiare.

Ad analoga conclusione il Tribunale di Busto Arsiztio giunge poi con riferimento al cambio della serratura e alla sottrazione della macchina da scrivere, degli attrezzi e del televisore della casa coniugale, avvenuti nel mese di agosto del 2010, considerando il fatto che la casa era di proprietà dei genitori della parte lesa e che, sulla base di quanto emerge dalla deposizione di (omissis) , uno dei figli del precedente matrimonio della (omissis), le cose erano state asportate per decisione del medesimo.

Ne consegue che, non potendosi collocare nell'ambito del reato di atti persecutori, sotto la vigenza della legge introduttiva della fattispecie criminosa, gli episodi costituenti antefatto e anteriori all'entrata in vigore della normativa in questione, non sussistono i presupposti per la configurabilità del reato.

Ciò tanto più se si considera il fatto che nella sentenza di secondo grado la Corte territoriale ha preso in considerazione unicamente la data del 20/04/2012, data cui risale la sentenza di separazione dei due coniugi, quale data di cessazione di ogni contatto tra i due coniugi.

Residua l'unico episodio, di una certa gravità, contestato al capo B), ex art. 81 cpv., 614 e 582, risalente al 25 gennaio 2011, il che, per quanto sopra specificato in linea di diritto, non è sufficiente per la configurazione di un delitto di atti persecutori.

3. Poste tali premesse, avuto riguardo a quest'ultima data e tenuto conto del lasso temporale massimo per la maturazione della prescrizione dei predetti reati, pari ad anni sette e mesi sei, va rilevato che la data di scadenza della prescrizione, con l'aggiunta di 104 giorni di sospensione, coincide con il 6/11/2018, data successiva all'emissione della sentenza di secondo grado.

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, si deve, pertanto, annullare, agli effetti penali, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

4. La declaratoria di prescrizione non esclude, peraltro, la disamina del ricorso ai soli effetti civili (Sez. VI n. 43993/2010).

A questo proposito va osservato che nella motivazione della sentenza di secondo grado, la Corte territoriale evidenzia la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, anche alla luce dei riscontri testimoniali plurimi desumibili dagli atti di causa e dettagliatamente riportati nella sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 261839).

Nella sentenza di primo grado, invero, il Tribunale descrive dettagliatamente il fatto, di cui al capo B), sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi (omissis) e (omissis) , il primo figlio della (omissis) e il secondo suo convivente.

La motivazione è congrua ed esaustiva.

5. Relativamente poi alle restanti censure, ritenuta assorbita la censura incentrata sulla richiesta derubricazione del reato di stalking nel delitto di minaccia, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione

pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata. (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486)

Trattasi, in sostanza di profili di merito, non deducibili nel giudizio di legittimità.

Il ricorso, pertanto, va rigettato agli effetti civili.

6. Sulla base delle motivazioni esposte, si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Si deve poi rigettare il ricorso agli effetti civili, condannandosi il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori ex lege.

Si dispone, altresì, che in caso di diffusione del presente provvedimento, si ometta l'indicazione delle generalità e dei dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, di cui dispone il pagamento in favore dell'erario anticipato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. L.gs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 19/06/2019

Il Consigliere estensore
Caterina Mazzitelli

Caterina Mazzitelli

Il Presidente
Grazia Miccoli

